



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

COPIA

DELIBERAZIONE N.3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU. CONFERMA ALIQUOTE PER LANNO 2017

L'ANNO duemiladiciassette ADDI' venticinque

DEL MESE DI marzo ALLE ORE 10:00

NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI. PREVIA OSSERVANZA DELLE MODALITA' E TERMINI PRESCRITTI SONO STATI CONVOCATI A SEDUTA PER OGGI I CONSIGLIERI COMUNALI. ALL'APPELLO RISULTANO :

	Presenti	Assenti
1. FORNASARI GIANPAOLO	P	
2. CASTELLINI SIMONE	A	
3. PILLA DANIELA	P	
4. GUALDANA GUIDO	P	
5. GIUPPI SERGIO	P	
6. MACCIO' ROBERTO	P	
7. MAINI FILIPPO	P	
8. GUASTONI LINA	P	
9. REPETTI VINCENZO	P	
10. BONGIORNI MATTEO	P	
11. DEMAROSI PIETRO	P	
<i>Totale</i>	10	1

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STANCAPIANO LUCIANA.

Accertata la validità della seduta il DOTT. FORNASARI GIANPAOLO, in qualità di SINDACO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il CONSIGLIO a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Rientrano in aula i Consiglieri Repetti, Bongiorno e Demarosi. Il numero dei Consiglieri presenti è pari a 10.

Il Sindaco illustra la proposta.

Il Consigliere Repetti auspica che per gli anni a venire si possano diminuire le aliquote tributarie e dei servizi a domanda individuale affinché si possa andare incontro alle famiglie, tutto ciò fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Il Sindaco replica che si terrà presente il suggerimento, fermo restando che sia necessario rispettare gli equilibri di bilancio.

L'Assessore Pilla sottolinea che i servizi a domanda individuale sono forniti con tariffazioni contenute, soprattutto con riguardo ai servizi sociali.

Il Consigliere Bongiorno suggerisce di lasciare la vecchia tariffazione per l'uso dei locali per matrimoni civili da parte dei cittadini pianellesi. Con riguardo alla donazione che fu fatta dall'Associazione Società Operaia, in relazione al Teatro, egli chiede che siano presi in considerazione i presupposti di quella donazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE con il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la precedente deliberazione di G.C. n. 7 del 15.02.2017 ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU – Conferma aliquote per l'anno 2017;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2014;

TENUTO ALTRESI' CONTO del rispetto di quanto stabilito con il co. 42 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2017, n. 232 del 11.12.2016 che stabilisce la proroga per un ulteriore anno del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della Tari;

VISTO l'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/15) che stabilisce le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- Comma 10, lettera b) – Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale.

La stessa norma prevede le seguenti ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione:

- che il contratto sia registrato
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- Comma 13 - Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli;
- Commi 21, 22, 23 e 24 - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati). La norma avrà notevoli ripercussioni sul gettito IMU degli immobili di categoria catastale D;
- Comma 53 – L'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sarà ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/98;

CHE, considerato quanto sopra esposto ed al fine di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in considerazione del blocco delle aliquote dei tributi locali, è necessario confermare per l'anno 2017 le stesse aliquote IMU dell'anno 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che la presente deliberazione sarà trasmessa, telematicamente mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui la D.C.C. diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D.L. 201/'11 (convertito dalla L. 214/'11) e s.m.i. e dell'art. 52, co. 2, del D. Lgs. 446/'97;

RICHIAMATO il D.L. 30.12.2016 n. 244 con cui è stato rinviato al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTA la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che il Comune di Pianello V.T. è stato classificato NM (non montano) come risulta dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat);
PREMESSO che l'imposta municipale propria non si applica:

- all'abitazione principale e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- all'abitazione e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con le relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "TMU" in vigore nell'anno 2016:

- aliquota ridotta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,4%;
- aliquota ordinaria pari allo 0,96%;
- Terreni agricoli: esenti

con le seguenti differenziazioni di aliquote:

- 1,06%
 - per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5, in quanto i proprietari degli immobili appartenenti alla Cat. D/5 hanno risentito meno della crisi economica;
- 0,86%
 - per le abitazioni concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a persone residenti a canone libero e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): il contribuente, per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta o in alternativa un'autocertificazione attestante gli estremi del contratto, dell'eventuale rinnovo e i dati anagrafici del locatario che deve risultare residente a Pianello V.T. . Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto.
 - per le abitazioni e pertinenze ammesse per legge concesse in comodato gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) i quali la utilizzano come abitazione principale ed hanno ivi la residenza anagrafica;
- 0,76% immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dalle Onlus;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ESPERITA votazione in forma palese con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Repetti, Bongiorno e Demarosi)

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'imposta municipale così di seguito specificate:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esenti
Abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,4 %
- Aree edificabili -Fabbricati categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 - Fabbricati tenuti a disposizione -Fabbricati di categoria catastale D (con eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5) e	0,96 % Aliquota ordinaria

altri fabbricati che non rientrano nelle casistiche previste	
Immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dalle Onlus	0,76 %
Abitazioni concesse in locazione, con registrazione del contratto, a persone residenti a canone libero e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,86 % Tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di stipulazione del contratto
Abitazioni e pertinenze ammesse per legge concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), con registrazione del contratto, i quali la utilizzano come abitazione principale ed hanno ivi la residenza anagrafica	0,86%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5	1,06 %
Terreni agricoli	Esenti

DI DETERMINARE le seguenti detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) tali detrazioni competono anche per l'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

DI DARE ATTO che, relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, questo Ente considera tali quegli immobili con caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 457/1998 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio; l'agevolazione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio comunale Urbanistica o da altra autorità lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;

DI DARE ATTO, inoltre, che il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,86% in caso di contratto di locazione, regolarmente registrato, a canone libero deve possedere la residenza anagrafica e deve, entro il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi

copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta o in alternativa un'autocertificazione attestante gli estremi del contratto, l'eventuale rinnovo e i dati anagrafici del locatario con l'indicazione della decorrenza della residenza. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini.

DI DARE ATTO che il D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito in Legge 23.05.2014 n. 80, in vigore dal 28.05.2014, recita che all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

DI DARE ATTO che con l'applicazione delle succitate aliquote si rispetta il limite di cui all'art. 1, co. 677, della L. 147/2013 e s.m.i., limite mantenuto con la Legge di stabilità 2015, n. 190 del 23.12.2014, comma 679: le aliquote IMU e TASI non potranno superare l'aliquota massima prevista per l'IMU per ogni tipologia di immobile;

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, telematicamente mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui la D.C.C. diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D.L. 201/'11 (convertito dalla L. 214/'11) e s.m.i. e dell'art. 52, co. 2, del D. Lgs. 446/'97.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ESPERITA VOTAZIONE IN FORMA PALESE CON IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

ASTENUTI N. //

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI N. 3 (Repetti, Bongiorno e Demarosi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

***OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU.
CONFERMA ALIQUOTE PER LANNO 2017***

Parere del Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 18-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA Tiziana Perina

Parere del Responsabile di Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 18-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA Tiziana Perina

approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to DOTT. GIANPAOLO FORNASARI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La sujestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo On Line per quindici giorni consecutivi.

- Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. n. 267/00
- Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00

Pianello Val Tidone, 29 MAR 2017

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

Copia conforme all'originale composta da n° ¹⁰.....fogli, in carta libera per uso amministrativo.

Pianello Val Tidone li, 29 MAR 2017.....



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il 25 MAR 2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Pianello Val Tidone, 29 MAR 2017

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCIANA STANCAPIANO